

Recarsi all'estero

Le procedure per espatriare con un bimbo in affido variano a seconda della situazione giuridica del minore e dell'Autorità Giudiziaria competente. Variano inoltre in base al fatto che il minore sia cittadino italiano o cittadino straniero.

Minore cittadino italiano:

trattandosi di atti straordinari è indispensabile acquisire il consenso del/dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla potestà o, in mancanza di questi, del tutore.

Per recarsi all'estero con il minore affidato, gli affidatari devono presentare istanza al Giudice Tutelare con il consenso scritto dei genitori o del tutore, qualora si tratti di affidamento consensuale; in caso di affidamento giudiziale occorre presentare al Presidente del Tribunale per i Minorenni, richiesta scritta di autorizzazione a richiedere i documenti necessari.

Con l'autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni, gli affidatari devono rivolgersi all'Ufficio Anagrafe del Comune, e richiedere il "lasciapassare" o la carta di identità valida per l'espatrio (a seconda che si tratti rispettivamente di minore di età inferiore o superiore ai 15 anni).

Occorre precisare che, a differenza di quanto avviene per gli adulti, questo tipo di documento è indispensabile perché il minore si possa recare nei paesi della Comunità Europea. Una volta ottenuto il "lasciapassare" o la carta di identità, occorre recarsi alla questura o al commissariato di quartiere, per l'accertamento dei dati e la vidimazione del documento.

Nel caso in cui ci si voglia, invece recare con il minore affidato in un paese non facente parte della Comunità Europea, occorre rivolgersi, sempre con l'autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni, alla questura per ottenere il rilascio del passaporto per il minore o per farlo iscrivere nel passaporto di uno degli affidatari.

Minore cittadino straniero.

Per il minore cittadino straniero la procedura è la stessa del cittadino italiano per quanto riguarda la modalità di acquisizione del consenso del/dei genitori che non siano decaduti dalla potestà o in mancanza di questi del tutore.

La procedura si differenzia dopo l'ottenimento dell'autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni; infatti per il minore cittadino straniero la procedura per recarsi all'estero dipende sia dal paese d'origine che dal tipo di permesso di soggiorno in suo possesso. È dunque necessario in questi casi contattare il Consolato del paese in cui reca il minore la questura locale per le specifiche procedure. Poiché, in entrambi i casi può trattarsi di una procedura complessa e lunga è opportuno attivarsi con diversi mesi d'anticipo.